

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n°13374

Roma, 17.11.2016

- All' Assessore regionale all'Istruzione e alla
Formazione Professionale
- Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Istruzione e della
formazione professionale
- Ai Sigg. Dirigenti referenti

Oggetto: Report del Coordinamento interregionale della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca – ambito Professioni, del 10 novembre 2016, ore 10.30, presso la sede di Tecnostruttura, Via Volturno, 58 Roma.

Presenti alla riunione: (foglio presenze in allegato).

Presenti inoltre i referenti di Tecnostruttura *e per la Regione Siciliana, Rosanna Fazio del Dipartimento degli Affari Extraregionali - Sede di Roma.*

Il dott. Grondoni della Regione Toscana, coordinatore in materia di Professioni, esamina assieme ai tecnici delle Regioni i punti iscritti all'ordine del giorno:

Guida turistica. Nazionale.

Il dott. Grondoni riferisce che, nella scorsa riunione del 7 novembre 2016, i tecnici delle Regioni della Commissione Turismo, hanno proposto modifiche sostanziali *al testo della bozza di decreto attuativo dell'art. 3, della legge 97/2013, Guida turistica nazionale*, rispetto a quella approvata a marzo dal Coordinamento Professioni, la più importante delle quali riguardava il corso di formazione di 600 ore obbligatorio, solo per chi possiede il diploma di scuola superiore o il diploma di laurea, volto ad acquisire non solo le competenze tecnico professionali, ma anche le conoscenze sul patrimonio storico artistico e culturale.

Il dott. Grondoni riferisce di aver precisato in quella sede che, nel caso in cui si fosse condivisa tale proposta, lo standard professionale andava completamente rimodulato.

In sede di riunione odierna, comunica che si riscontrano delle difficoltà tecniche sulle competenze culturali, poiché non si hanno conoscenze sul patrimonio storico e culturale, pertanto i tecnici della Formazione, possono apportare solo competenze di carattere metodologico e non di merito.

Il coordinatore invita le Regioni a candidarsi per l'elaborazione di uno standard tecnico-professionale di 600 ore per il profilo di Guida turistica nazionale, per definire successivamente al decreto, il contenuto del decreto di cui all'All. 1.

Inoltre, il dott. Grondoni comunica che, alle ore 12.00, si riunirà congiuntamente il coordinamento Professioni e Turismo, presso la sede romana della Regione Abruzzo per la condivisione di una posizione unitaria regionale da sottoporre al Ministero per i beni e le attività culturali alla successiva riunione prevista per le ore 14.30.

Avvio del confronto in merito alla predisposizione dello standard di: Giardiniere.

La Legge 154/2016, all'art. 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" regola l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, introducendo l'obbligo del possesso di un "attestato idoneità per imprese" da conseguire al termine di un corso di formazione regionale.

L'attività formativa è rivolta a chi non ha mai svolto la professione.

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno determinare il profilo di giardiniere, prendendo come base di studio i profili attinenti alla figura richiesta dalla legge 156/2016, già esistenti nelle altre Regioni.

A tal fine, si sollecitano i colleghi del Gruppo Professioni che hanno già introdotto la figura nei loro repertori, di trasmettere a Tecnostruttura eventuali contributi al riguardo.

Tecnostruttura, infatti, è stata incaricata di assemblare i diversi profili adottati dalle Regioni, nel settore agricolo.

Le Regioni Puglia e Liguria comunicano che hanno già provveduto ad inviare il profilo di giardiniere.

Gommisti e carrozzieri

Il Dr. Grondoni, nella seduta della IX Commissione del 20 luglio 2016, ha riferito la questione posta dalla Confartigianato con nota del 13 luglio 2016 indirizzata all'Assessore Grieco chiedendo chiarimenti in merito alla previsione relativa all'abilitazione all'esercizio delle professioni di Gommisti e Carrozzieri.

Nello specifico l'art. 7, co. 2, lettera b), della L. 122/92, prevede l'obbligatorietà di fare almeno un anno di esperienza lavorativa alle dipendenze di una impresa del settore, anche nel caso in cui l'aspirante responsabile tecnico sia già titolare di un'impresa di autoriparazioni.

In sede di riunione, del 20 luglio 2016, la IX Commissione ha deciso di inviare una nota al riguardo, alla Commissione Attività Produttive in ragione della competenza congiunta, per giungere ad una posizione congiunta da rappresentare al MISE, in vista di un possibile intervento di modifica della norma nazionale.

Nella seduta del 20 ottobre 2016, congiuntamente le Commissioni, Istruzione, Lavoro Innovazione e ricerca ed Attività produttive hanno deciso di inviare una nota al Mise, suggerendo di valutare nelle sedi opportune l'adozione di una circolare interpretativa della norma in questione, che estenda anche alle categorie di carrozzieri e gommisti quanto previsto *per i meccatronici con la Circolare 11 marzo 2013 del MISE*, in ordine alla possibilità di "valutare l'esperienza professionale acquisita".

In sede di riunione, il dott. Grondoni invita i tecnici delle Regioni presenti a costituire un gruppo di lavoro per pervenire ad uno standard professionale e formativo unitario di tutte le Regioni sulla falsariga di quello del tecnico meccatronico.

Informativa su FER

FER Informativa sulla risposta del MISE in tema di formazione e aggiornamento

Il dott. Grondoni ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in data 14 luglio alla mail inviata dal Gruppo Professioni avente ad oggetto alcuni chiarimenti sulla formazione e

l'aggiornamento degli installatori di impianti a fonte rinnovabile.

In particolare, la mail del Ministero fornisce importanti indicazioni sulla obbligatorietà dei corsi di aggiornamento professionale e sui tempi entro cui adeguarsi.

Va considerato che nei vari territori i corsi sono partiti in tempi diversi, e in altre Regioni devono ancora partire, ciò comporta un disallineamento dei termini di validità dell'aggiornamento che alcune Regioni hanno spostato al 31/12/2016 e altre addirittura al 2019.

Inoltre, permangono difficoltà ad applicare le previsioni circa l'aggiornamento delle anagrafiche delle imprese deputate alla installazione degli impianti FER, poiché non risulta attivata la relativa sezione nell'albo degli artigiani presso le Camere di Commercio.

Si attende la risposta del Mise e della Camera di Commercio in merito all'aggiornamento e riconoscimento della qualifica anche per chi proviene da altra Regione.

Il dott. Grondoni chiede la candidatura delle Regioni per la costituzione di gruppo ristretto che lavori sul testo dell'accordo per la costruzione di uno standard comune.

Si candidano le Regioni Puglia e Lombardia.

Informativa sui lavori del Tavolo con il DPE

Il dott. Grondoni comunica che trasmetterà al dipartimento politiche europee, il documento riassuntivo delle 10 Regioni inerente le informazioni richieste dallo stesso DPE .

Il dott. Grondoni sollecita inoltre le Regioni che non hanno ancora fornito il proprio contributo.

Massofisioterapisti: esiti ricognizione sollecitata dal Min salute.

Il dott. Grondoni sollecita le Regioni a fornire le informazioni richieste dal Ministero della Salute sul numero degli operatori formati nel periodo a partire dall'anno 1999 fino al 2015 da istituti/scuole insistenti sul territorio regionale di competenza a compimento di corsi per Massofisioterapisti regolarmente autorizzati.

Professioni regolamentate a titolarità regionale: caricamento nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni. Esiti della riunione di GT competenze del 3 novembre 2016.

Richiesta di Tecnostruttura al gruppo di Professioni e al coordinamento di un mandato a procedere.

Esiti ricognizione 23 profili previsti in "European ICT Professional Profiles based on the e-CF".

Richiesta di ricognizione nelle Regioni relativamente all'esistenza o meno dei 23 profili previsti in European ICT Professional Profiles based on the e- CF”.

Il Referente

Rosanna Fazio

Firmato

Visto

Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

BOZZA DECRETO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 3 L. n. 97/2013 – GUIDA TURISTICA NAZIONALE

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Articoli	Decreto attuativo dell'art.3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Individuazione standard professionale e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica	
VISTA	La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	
VISTO	<i>Il d.lgs. n. 59/2010 recante Attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno</i>	
VISTA	La Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	
VISTO	<i>Il d.lgs. n. 206/2007 recante Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</i>	
VISTA	La legge n. 97/2013 recante <i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue - Legge europea 2013</i> , art. 3, comma 1, che prevede che l'abilitazione alla professione di Guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale	
VISTO	D.M. 11 dicembre 2015 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 97/2013, in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016 <i>"Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione"</i>	
CONSIDERATA	La necessità di garantire un livello di formazione professionale con carattere di omogeneità in grado di qualificare i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale	
ATTESO	Che è Guida turistica chi, per attività professionale, accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, e illustrare attrattive storiche, architettoniche, artistiche, monumentali e paesaggistiche del territorio visitato.	
VISTI	Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. n. 281/1997 che prevedono che il Governo, le Regioni e le Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di CSR, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune	
ACQUISITO	L'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome	
Art. 1 - Definizione	La Guida turistica nazionale è la figura professionale che accompagna, a piedi o con altri mezzi di trasporto, persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici e illustra le attrattive storiche, architettoniche, artistiche, monumen-	È stato eliminato il riferimento alle attrattive naturali, mentre è stato mantenuto <i>"a piedi o con altri mezzi di trasporto"</i> .

	tali e paesaggistiche del territorio visitato.	
Art. 2 - Abilitazione nazionale	L'abilitazione alla professione di Guida turistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 97 del 2013, ha valore su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei siti individuati dal DM 7 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni. Nel testo dell'Accordo allegato, saranno definiti le modalità uniformi, i contenuti e i programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.	
Art. 3 - Requisiti necessari per l'accesso alla professione e Titoli	<p>I requisiti per l'accesso all'abilitazione sono: civili, formativo-professionali, linguistici.</p> <p>1. Requisiti civili</p> <ul style="list-style-type: none"> – maggiore età; – cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero cittadinanza extracomunitaria in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia; – godimento dei diritti civili e politici; – assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena <p>2. Requisiti formativo-professionali: titoli specifici, non specifici, corso di formazione, attestazioni di requisiti linguistici</p> <p>2a) Titoli Specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diploma di laurea triennale o quinquennale, in Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal D.M. 9 luglio 2009 e ss. mm; – Abilitazione di Accompagnatore Turistico. <p>2b) Titoli non specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diploma di istruzione secondaria superiore del ciclo del sistema educativo, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente Autorità italiana; – Diploma di laurea diversa dalle lauree di cui al precedente punto 2 a). <p>3. Attestazioni di requisiti linguistici. Il candidato deve presentare, oltre ai requisiti di cui al punto 2a) o 2 b), almeno una delle seguenti attestazioni di conoscenza della lingua straniera per la quale chiede l'abilitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Certificazione di livello C1, per quanto riguarda le 	<p>Come concordato in sede di riunione è stato eliminato il riferimento al sistema European Qualifications Framework (EQF).</p> <p>È stato anche eliminato il riferimento alla laurea in lingue, per sostituirlo con la nuova formulazione più ampia (in celeste).</p> <p>I suddetti titoli non specifici, devono essere integrati da un apposito <i>Corso di formazione per l'abilitazione</i>, di cui all'articolo 4.</p> <p>È stato introdotto il riferimento ad "attestazioni".</p> <p>È stato eliminato il riferimento all'interprete linguistico.</p>

	<p>lingue europee, secondo il Common Framework of Reference for Languages, rilasciata da Istituto autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università, di almeno una lingua straniera</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diploma di laurea magistrale nella lingua straniera richiesta per l'abilitazione; – Attestato di idoneità o equipollenza del titolo di studio o certificazione, per quanto riguarda le lingue extraeuropee; – Attestazione, per i candidati "<i>madrelingua</i>", di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori – Abilitazione di Accompagnatore turistico per la lingua straniera richiesta. 	<p>Tra le attestazioni si fa riferimento anche a quella in lingue acquisita dall'accompagnatore linguistico.</p>
<p>Art.4 Corso di formazione professionale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di esercitare in modo uniforme sul territorio nazionale, la professione di guida turistica nazionale, le Regioni e Province autonome organizzano, o riconoscono un Corso di formazione abilitante all'esercizio della professione di Guida turistica nazionale, sulla base di principi di standardizzazione dei requisiti professionali previsti dal presente decreto e dall'Accordo allegato. 2. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono l'effettuazione dei suddetti corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti autorizzati secondo i propri sistemi di formazione. 3. I corsi sono obbligatori per i candidati in possesso di titoli non specifici: diploma di istruzione secondaria superiore del ciclo del sistema educativo oppure laurea diversa dalle lauree di cui al successivo comma 4. 4. I corsi sono invece facoltativi per i candidati con titoli specifici: diploma di laurea triennale o quinquennale, in Lettere con indirizzo in Storia dell'arte o Archeologia o titolo equipollente; oppure abilitazione per Accompagnatore turistico. 5. Tali corsi devono avere la durata complessiva minima di 600 ore. 6. I contenuti e le specifiche relative ai corsi sono previsti nell'Accordo in allegato al presente decreto. 	<p>Sono stati assemblati gli articoli 7 e 8 della proposta originaria.</p> <p>Sono stati specificati i titoli per i quali la frequenza dei corsi è obbligatoria ovvero facoltativa.</p>
<p>Art. 5 – Esame di abilitazione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla fine del corso di formazione di cui al precedente articolo, i candidati devono sostenere un esame di abilitazione, consistente in una prova orale o in una prova scritta con test a risposta multipla da svolgersi in lingua italiana. 2. Tale prova verifica le conoscenze del patrimonio artistico, storico, culturale italiano, della storia dell'arte e della geografia turistica italiana, della legislazione e organizzazione turistica, nonché il possesso delle competenze tecnico professionali. 3. I candidati che sono in possesso dei <i>Titoli specifici</i> di cui all'articolo 3, sostengono l'esame di abilitazione senza obbligo di partecipare al corso di formazione di cui al precedente comma 1. 	

	<p>4. A seguito del superamento con esito positivo della prova orale o scritta, verrà rilasciato l'attestato di abilitazione e di qualifica di <i>Guida Turistica Nazionale</i> ed il tesserino di cui all'articolo 9.</p> <p>5. La Guida Turistica Nazionale abilitata esercita la professione nella lingua straniera la cui conoscenza è dimostrata dalla attestazione linguistica presentata dell'art.3 comma 2 punto 3.</p>	
Art. 6 – Costi di partecipazione	<p>1. Le Regioni e Province autonome possono prevedere il pagamento, a carico del candidato, di un contributo per le spese di espletamento delle procedure relative alla prova finale abilitante di cui all'art. 5, stabilendone l'importo e le modalità di versamento.</p> <p>2. Spetta alle singole Regioni/Province autonome stabilire se la frequenza ai corsi di cui all'art. 4, sia a pagamento o a titolo gratuito; in caso di corsi a pagamento, il contributo di cui al precedente comma 1, si intende compreso nel costo del corso.</p> <p>3. I candidati che sostengono l'esame di abilitazione senza partecipare al corso di formazione, sono tenuti al pagamento del solo costo della prova finale, ove previsto.</p>	Sono stati assemblato gli artt. 5 e 6 dell'originaria proposta accordo.
Art. 7 – Commissione d'esame	<p>1. Le Regioni e Province autonome o le Amministrazioni da loro delegate per organizzare l'esame nominano la Commissione d'esame composta almeno da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un Dirigente o un Funzionario appartenente all'Amministrazione che effettua la nomina con funzione di Presidente; – un docente competente per ciascuna materia di esame appartenente ad Enti di Formazione riconosciuti ovvero un docente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo grado. <p>2. La Commissione, prima della prova finale, articola il programma della prova, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione dei titoli.</p>	I docenti saranno in numero pari alle materie di esame, quindi il relativo numero sarà indicato non appena saranno individuate le materie di esame.
Art. 8- Elenco Nazionale Mibact	<p>1. La Guida turistica nazionale abilitata deve richiedere l'iscrizione nell'apposito Elenco nazionale, tenuto dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p> <p>2. L'Elenco nazionale delle Guide turistiche di cui al comma precedente è in formato elettronico ed è alimentato dalle banche dati regionali.</p>	La Regione Abruzzo propone di scrivere " <i>richiede</i> ".
Art. 9 Attestato e tesserino di abilitazione	<p>1. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, le Regioni/Province Autonome o le Amministrazioni da loro delegate provvedono a rilasciare agli aventi diritto l'attestato di abilitazione di Guida Turistica nazionale ed un apposito tesserino identificativo professionale di abilitazione a Guida turistica nazionale con un logo unico, l'indicazione della Regione/Provincia autonoma in cui è stata conseguita l'abilitazione, la conoscenza della lingua straniera e conforme al modello approvato dal MIBACT.</p>	Nella riunione del 7 ottobre è stato chiarito che c'è una sola Commissione di esame di nomina pubblica che fa <u>un solo esame pubblico abilitante</u> a guida sia per chi ha seguito il corso, sia per chi non ha seguito il corso. Si esclude, quindi, che ci siano due esami per guida: prima l'esame " <i>qualificante</i> " dell'Ente di formazione e poi un esame " <i>abilitante</i> " della Commissione di esame pubblica.
Art. 10 – Norma transitoria	Le Guide turistiche che, all'entrata in vigore del presente decreto, hanno già conseguito l'abilitazione rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome, o le aspiranti guide che a tale data stanno frequentando gli appositi	Ex art. 6 Decreto

	corsi di formazione professionale o stanno partecipando alle apposite sessioni di esame, ovvero hanno acquisito l'abilitazione secondo l'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione Europea, come stabilito dall'art.3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", mantengono la predetta abilitazione senza necessità di alcun esame integrativo diventando automaticamente Guide turistiche nazionali.	
Art. 11 – Clausola di salvaguardia	<i>(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano)</i> 1. Sono fatte salve le competenze in materia di professioni del turismo attribuito dagli statuti speciali e dalle relative norme di attribuzione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei predetti statuti speciali e nel rispetto del diritto comunitario.	Ex art. 7 Decreto

ACCORDO ALLEGATO AL D.M. –

	Schema di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, su modalità uniformi, contenuti e programmi per l'espletamento dei corsi di formazione e dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.	L'accordo è stato riassunto e riportato nel DM. L'accordo dovrebbe concernere più specificatamente, le materie e l'eventuale suddivisione in moduli e tempi, del corso di formazione.
Art. 1 CORSI DI FORMAZIONE - CONTENUTI E PROGRAMMI (da discutere in successive riunioni)	I corsi di formazione riguardano le seguenti materie con il relativo numero di ore materie: – storia dell'arte; – Storia italiana – geografia turistica italiana; – legislazione e organizzazione turistica; – competenze tecnico professionali.... – – elementi di pronto soccorso –	
Art.2-CORSI DI FORMAZIONE-DURATA	a) I corsi di formazione sono facoltativi per chi ha titoli specifici di cui all'art. 3, comma 2, punto 2a), e obbligatori per chi è in possesso dei titoli non specifici di cui all'art. 3, comma 2, punto 2b), che comunque devono essere frequentati per un numero minimo di ore. b) La prova di esame abilitante è uguale per tutti i candidati, sia per quelli con titoli specifici, sia per quelli con titoli non specifici. c) Si fa rinvio all'Accordo, da discutersi in successive riunioni, per la determinazione del numero di ore di ciascuna materia oggetto del corso di formazione nonché dei contenuti del corso.	L'articolo è frutto del confronto in sede di riunione del 7 ottobre.